

Repertorio n. 27039

Raccolta n. 15136

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"MOBILITY SERVICE SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre (16 dicembre 2013).

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

è presente il signor

- GALANTI Elio, nato in Ascoli Piceno il 14 (quattordici) gennaio 1937 (millenovecentotrentasette), domiciliato per la carica nella sede di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e legale rappresentante dell'"AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO", di nazionalità italiana, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 38/A, codice fiscale e partita Iva: 00153620448, in forza della delibera del Consiglio Direttivo in data 19 novembre 2013, che in estratto si allega al presente atto sotto al lettera "A";

è altresì presente i signor

- FRASCARELLI Maurizio, nato in Ascoli Piceno il 19 (diciannove)
##

maggio 1961 (millenovecentosessantuno), ivi domiciliato e
residente, via Renato Tozzi Condivi n. 9;
codice fiscale dichiarato: FRS MRZ 61E19 A462Y.

Detti Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri
io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto
in forza del quale stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata
"MOBILITY SERVICE SRL" Unipersonale della quale l'"AUTOMOBILE CLUB
ASCOLI PICENO - FERMO" è l'unico socio, con sede in Ascoli Piceno.
Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese la parte
dichiara che l'indirizzo attuale è in viale Indipendenza n. 38/A.
La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta).

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno,
il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre
2014 (duemilaquattordici).

Articolo 2

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) e viene
interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente,
"AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO".

Ai sensi dell'articolo 2464 c.c., come modificato dal D.L. 28
[#p#](#)

giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, il versamento dell'intero capitale viene effettuato nelle mani dell'organo amministrativo di cui appresso, che dichiara di averlo ricevuto mediante un assegno circolare, non trasferibile, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila), emesso dalla Iccrea Banca s.p.a. tramite la Banca di Credito Cooperativo Picena, società cooperativa, filiale di Ascoli Piceno - Campo Parignano, in data 13 dicembre 2013, N. 4021091606 - 12 e ne rilascia quietanza.

Articolo 3

Le norme che regolano in genere il funzionamento e l'amministrazione della società, nonché quelle che disciplinano specificamente l'oggetto, la durata, il capitale sociale e gli utili sono contenute nello statuto sociale che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui di seguito integralmente riportato:

"STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Qualificazione e denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale
#p#

retta dal presente statuto ed avente la denominazione sociale "MOBILITY SERVICE SRL".

La società opera ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing, nonché dell'art. 7 del Regolamento interno della Federazione ACI.

L'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo è il socio unico della società, ne detiene l'intero capitale sociale ed esercita il controllo analogo sulla società ai sensi di detta normativa.

La società esercita in via esclusiva la propria attività in favore e/o per conto dello stesso Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tale Ente o da questo concessale in gestione diretta.

Articolo 2

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

I finanziamenti soci effettuati dall'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo unico socio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ##

2497 quinquies e 2467 c.c., sono postergati ai debiti verso terzi.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Ascoli Piceno.

La società potrà istituire a norma di legge, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero nonchè nominare e revocare agenti, rappresentanti ed altri intermediari.

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per quello che concerne i loro rapporti con la società è ad ogni effetto quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o proroghe da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto

Articolo 5

La Società potrà svolgere, a seguito di affidamento diretto da parte di Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in house providing, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in Italia ed all'estero, ##

i seguenti servizi e/o attività:

- l'organizzazione e la gestione in proprio, a favore e/o per conto dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo di servizi e/o di attività di varia natura, anche amministrativa, esternalizzati da parte dello stesso Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti;
- servizi di istruzione ed educazione automobilistica anche mediante gestione di scuola guida;
- la promozione, la realizzazione e l'organizzazione di iniziative e servizi a favore degli utenti di veicoli a motore in genere nei settori: turistico, sportivo, educativo, del tempo libero e della ristorazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni e competizioni sportive;
- nel settore automobilistico, l'assistenza e la consulenza tecnica, amministrativa, di marketing, di promozione, legale e fiscale;
- nel settore informatico, la realizzazione di programmi informatizzati e la loro applicazione anche mediante eventuale gestione di centri elaborazione dati e di servizi contabili;
- nel settore pubblicitario e di marketing, la realizzazione e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e
##

l'eventuale loro importazione dall'estero;

- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;

- l'esercizio delle attività editoriali correlative a quanto sopra;

- la commercializzazione di prodotti, direttamente o indirettamente interessanti il settore automobilistico, l'utente automobilistico e l'appassionato di automobilismo quali veicoli in generale, nuovi e usati; apparecchi, orologi e strumenti cronometrici, stampati e adesivi, articoli da viaggio, ottici e fotografici, prodotti tessili, articoli di abbigliamento e loro accessori, scarpe e cappelleria, giochi e giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, articoli di profumeria e articoli per fumatori, apparecchi di telefonia mobile e di comunicazione in genere;

- realizzazione e gestione di impianti di distribuzione carburanti;

- lo sfruttamento dei loghi, dei marchi e dei segni distintivi nella disponibilità di Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per tutti i prodotti e servizi elencati nelle varie classi commerciali
[##](#)

registrate sia in Italia che all'estero.

La società potrà, in relazione all'oggetto sociale, partecipare a bandi o gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

I servizi e/o le attività saranno svolti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

La società espletterà le suddette attività in via esclusiva in favore dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, proponendosi come suo strumento organizzativo ed operativo in forza di un vincolo di delegazione interorganica.

La società pertanto deve intendersi quale derivazione organizzativa o longa manus dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.

In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti ed in sintonia con i principi istituzionali dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo la società nei limiti di legge può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari e commerciali ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi
[##](#)

di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di cui all'art. 1, la società può acquisire partecipazioni in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

TITOLO III

Capitale Sociale, Finanziamento Soci, Partecipazioni e loro trasferimento

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, deve essere mantenuto integralmente dallo stesso Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea osservate le norme di legge al riguardo, con la riserva di sottoscrizione a favore solo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.

##

Articolo 7

Finanziamento del Socio

La società, per sopperire a necessità finanziarie, anche temporanee, ove non intenda ricorrere al credito presso terzi o procedere a congrui aumenti del capitale sociale, potrà a mezzo decisione dell'assemblea richiedere anticipazioni al socio anche da destinarsi in conto futuro aumento del capitale sociale.

Le somme anticipate dal socio sono infruttifere di interessi, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Articolo 8

Partecipazioni e loro trasferimento

E' vietato al socio il trasferimento della quota.

TITOLO IV

Decisioni del socio, Assemblea, Costituzione, Luogo e modalità di convocazione, Deliberazioni, Svolgimento, Verbale

Articolo 9

Decisioni del socio

Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

Le decisioni del socio debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

##

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori ed eventualmente dei sindaci e/o revisori e del Presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni del presente statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma del Codice Civile.

Articolo 10

Assemblea

L'assemblea esercita i poteri ed adempie agli obblighi previsti dal codice civile, dalle leggi e dal presente statuto.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è rappresentato.

Articolo 12

##

Luogo e modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o su iniziativa del socio, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura, dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente
##

costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13

Deliberazioni dell'Assemblea

Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del socio unico.

Articolo 14

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio unico.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare
##

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in ##

allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee.

TITOLO V

Amministrazione e Presidenza Onoraria

Articolo 16

Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nel rispetto dei limiti di legge.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o i consiglieri che, salvo diversa previsione, durano in carica 3 (tre) esercizi - con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica - e possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione degli
##

amministratori mancanti.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per l'integrale ricostituzione del consiglio medesimo.

L'amministratore unico o i componenti l'organo amministrativo potranno essere scelti anche tra i non soci.

L'assemblea, in sede di nomina del consiglio di amministrazione, elegge altresì il presidente e può eleggere anche un vice presidente che sostituisca il primo nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dal presidente tutte le volte che questi lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un membro del collegio sindacale, se nominato.

La convocazione dell'organo amministrativo è fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri, ed ai sindaci se nominati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento e, nei casi urgenti, con telegramma, telefax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio si può comunque riunire, anche senza il rispetto di
[##](#)

tali formalità, purché risultino presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente se nominato. In mancanza di quest'ultimo sono presiedute dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono valide solo se risultano prese a maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tuttavia dovranno essere previamente autorizzati ed approvati dall'Assemblea i seguenti atti e documenti:

- a) il budget di gestione per programmi operativi, impegni ed investimenti, anche pluriennali, compresi quelli concernenti il personale dipendente;
- b) l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobili;
- c) la costituzione di diritti reali immobiliari;
- d) acquisti e alienazioni di partecipazioni in società;
- e) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);
- f) la concessione di fidejussioni ed altra garanzie reali o personali per obbligazioni proprie.

In sede di nomina possono essere indicati altri limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri al presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti di delega.

Oltre che nominare uno o più consiglieri delegati, il consiglio
##

può conferire ai propri componenti incarichi speciali e nominare direttori, institori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Articolo 18

Soggezione a controllo analogo

L'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo della Società sottoporrà la propria attività al controllo di Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo che verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dallo stesso socio unico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnino la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi in ottica sia economica e finanziaria, che amministrativa.

L'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con i propri organi, esercita nei confronti della società detto controllo analogo in termini di:

##

a) Indirizzo, attraverso:

- i "Contratti generali di servizio" per ogni affidamento diretto alla società, nei quali dovranno essere esplicitati gli obiettivi, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, disponendo presidi, programmi e controlli specifici per ogni affidamento al fine di attuare puntuali modalità di intervento e di concreta influenza sulle decisioni comunque assunte e da assumere;

- le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea;

b) Vigilanza, attraverso:

- l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;

- la verifica della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Direttivo di Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute di tale Consiglio.

Articolo 19

Rappresentanza e compensi degli amministratori

La rappresentanza sostanziale e processuale della società di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano all'organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per
##

lo svolgimento dell'incarico nonché un compenso fissato annualmente dall'assemblea. La remunerazione degli amministrazioni muniti di poteri, delegati o investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea.

Il compenso spettante all'organo amministrativo può essere determinato dall'assemblea anche in misura percentuale sugli utili conseguiti al netto del fondo riserva legale, il tutto nei limiti di legge.

Articolo 20

Presidente Onorario

Il Presidente pro tempore dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo riveste di diritto la carica di Presidente Onorario della società.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale e processuale della società, nè poteri di gestione; egli può partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e presenziare ad eventi, manifestazioni e cerimoniali pubblici, promozionali e di comunicazione quando questi non rivestano valenza negoziale.

TITOLO VI

Bilancio e Utili

Articolo 21

##

Esercizi sociali, bilancio e ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio nelle forme e nei modi prescritti dalla legge.

Gli utili netti dell'esercizio, che non siano destinati a riserva legale ai sensi e nei limiti di legge, saranno distribuiti al socio unico, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII

Organo di controllo - Revisione legale

Articolo 23

Organo di controllo - Revisione legale

I soci possono nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale), un revisore legale o una società di revisione legale.

La nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) è
[##](#)

obbligatoria nei casi di cui all'articolo 2477, secondo e terzo comma, codice civile. L'organo di controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e, nei casi consentiti dalla legge, esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale o una società di revisione legale.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Articolo 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme stabilite dal codice civile per le società a responsabilità limitata."

Articolo 4

In conformità a quanto stabilito nello Statuto sociale, il socio sceglie quale forma di amministrazione quella di Amministratore Unico, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quello che per legge o per statuto non è riservato all'Assemblea e salvo quanto previsto all'articolo 17 dello statuto; detto Amministratore Unico dura in ##

carica per tre esercizi; assume la carica di Amministratore Unico il signor FRASCARELLI Maurizio, come sopra generalizzato, il quale, presente, accetta l'incarico conferitogli, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a suo carico e delega il Notaio rogante a richiedere l'iscrizione della carica suddetta e del presente atto nel Registro delle Imprese.

Articolo 5

Le spese del presente atto ed ogni altra accessoria sono per intero a carico della società.

Il costituente dichiara quindi che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta approssimativamente ad euro 1.800,00 (milleottocento).

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, del quale ho dato lettura ai Componenti i quali, dopo che da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà, con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore undici e minuti trentacinque.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio occupa facciate intere ventidue e sin qui della ventitreesima di sei fogli.

#p#

firmato Galanti Elio

firmato Maurizio Frascarelli

firmato Donatella Calvelli notaio